



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159 del 16-10-2019

OGGETTO

Novazione del rapporto di lavoro par time del dipendente Siniscalchi Attilio. Aumento orario di lavoro.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente e deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite al raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare;

Rilevato che, in relazione alle unità disponibili in organico, il Comune intende garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità;

Richiamata la normativa contrattuale relativa alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- deliberazione n. 198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art.3, comma 101, della legge n. 244/2007 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*.
- Parere n. 496/2011- Sezione Regionale di controllo per la Campania- nel quale si attesta quanto segue - *“Questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e quindi alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei tetto di spesa, operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale”*.
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par – e la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che *“un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”*;

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 144/2016: con il quale si chiarisce che *“La verifica circa il rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’ente che dovrà compierla prima di porre in essere la prospettata modifica al contratto part-time Inoltre Ciò premesso, la Sezione reputa, in via di principio, che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, sia necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale (che si traducono in divieti assunzionali a qualsiasi titolo quando l’ente non rispetta il patto di stabilità interno e quando non è in linea con l’obbligo di ridurre la spesa per il personale ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006)....”*
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 338/2016 con il quale si conferma l’indirizzo precedente specificando che l’incremento orario non debba comunque essere elusivo del divieto posto dall’art. 1, comma 424 della legge di stabilità n. 190/2014 che, in sintesi, dispone che *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, alla ricollocazione delle unità soprannumerarie di altre pubbliche amministrazioni;*

Preso Atto che con nota prot. DFP 66110 del 13 dicembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Della Funzione Pubblica, ha comunicato che sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul territorio, tra l’altro, della Regione Campania ai sensi dell’articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Ritenuto poter desumere da tali orientamenti interpretativi che solo la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire *“nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione”*;

Considerato che esula, viceversa, dall’ambito di applicazione della normativa sulle assunzioni, e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto di lavoro part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno;

Valutata l’esigenza e l’utilità di incrementare la percentuale di tempo parziale del sig. Siniscalchi Attilio, dipendente dell’Ente con profilo di Autosta Scuolabus/Messo Notificatore, Cat. B economica B3, in funzione delle specifiche esigenze manifestate dal Responsabile Settore VII Settore, con varie note in atti, per la funzionalità delle attività di competenza del Settore nelle quali lo stesso è impegnato e in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare;

Richiamato l’art. 3 del d.lvo n. 61 del 25/05/2001, come modificato dall’art. 46 del d.lvo n. 276 del 10/09/2003 e s.m.i., il quale prevede che le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione nonché,

limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, stabilire clausole elastiche relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa;

Preso atto che il dipendente ha prestato la propria disponibilità ed il proprio consenso all'incremento delle ore lavorative da prestare;

Accertato che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore su indicato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa per come verificato dal Responsabile del Settore I Finanziario;

Dato atto che la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro che rimane comunque a tempo parziale, significando di conseguenza che l'aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuova assunzione;

Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione verrà formalizzata in apposito aggiornamento dell'originario contratto individuale di lavoro, cui provvederà il Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

Ritenuto di poter apportare variazioni, in aumento, a decorrere dal 1.12.2019, alla durata della prestazione lavorativa del dipendente Siniscalchi Attilio, Cat. B economica B3, assunto in data 26.11.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 33%, in servizio presso il Settore VII e precisamente da n. 12 ore settimanali a n. 18 ore settimanali, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali e peculiari esigenze di organizzazione del Servizio stesso, anche in relazione al crescente aumento delle incombenze che fanno capo al Settore di appartenenza;

Accertato il rispetto dei vincoli sul contenimento delle spese di personale anche in rapporto all'incidenza sulla spesa corrente;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di Procedere**, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla novazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato del dipendente Siniscalchi Attilio, in servizio presso il Settore VII, Cat. B, a decorrere dall' 1/12/2019 incrementando l'orario di lavoro da n. 12 ore settimanali a n. 18 ore settimanali al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali, peculiari e sempre crescenti esigenze di organizzazione e funzionalità del Settore stesso;

3. **Di Demandare** al Responsabile del Settore VII –Affari Generali e Contenzioso- la determinazione della nuova articolazione dell'orario di lavoro del dipendente;
4. **Di Precisare** che resta invariato, per ogni altro aspetto, il rapporto contrattuale e le condizioni previgenti relativamente all'inquadramento giuridico professionale ed al rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
5. **Di Dare Atto** che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore su indicato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa per gli Enti soggetti al patto di Stabilità;
6. **Di Dare Atto** che l'incremento dell'orario di lavoro e relativa distribuzione saranno oggetto di apposito accordo da formalizzarsi in un ulteriore contratto individuale di lavoro da stipularsi, ai sensi del vigente CCNL, a parziale modifica di quello originario e limitatamente ed esclusivamente a tale aspetto;
7. **Di Demandare** al Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane di predisporre gli atti conseguenti connessi alla variazione della durata della prestazione lavorativa ivi compresa la sottoscrizione del contratto di lavoro;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 23-10-2019

Dal Municipio, li 23-10-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-10-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 23-10-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 23-10-2019

Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino